

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni .....	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota .....	56
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	72

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	56
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	74
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	65
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	68

#### INTERROGAZIONI

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni.**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

**5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta ricevuta, pur evidenziando la necessità di un costante monitoraggio della situazione amministrativa e contabile del comune di Camerota. In particolare, con riferimento all'assunzione del responsabile dell'area amministrativa del comune, segnala che in precedenza tale funzione veniva svolta da un dipendente comunale, con evidenti effetti in termini di risparmio.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti.**

**C. 3317 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto*

*dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione competente nel merito, nella seduta del 18 febbraio 2016. Rammenta, altresì, che nella citata seduta la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando talune proposte emendative. Fa presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento, redatta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*). Al riguardo, evidenzia che la predetta nota condiziona invece la verifica positiva della relazione tecnica ad una serie di modifiche da apportare al testo del provvedimento, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione testé depositata.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3317 e abb.-A, recante Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pub-

blico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti,

preso atto del contenuto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

all'articolo 1, comma 1, appare necessario prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché l'iscrizione del medesimo Fondo nel citato bilancio autonomo non garantirebbe il rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, in quanto consentirebbe l'utilizzo *sine die* delle risorse che in esso confluiscono senza pertanto assicurare la coerenza temporale tra le erogazioni finanziarie a carico del Fondo e l'acquisizione delle occorrenti entrate, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo istituito dal medesimo articolo 1 è quello previsto dall'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina al finanziamento di un istituito Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI;

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), appare necessario precisare che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle effettivamente disponibili;

appare necessario precisare che le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle iscritte nello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di escludere che nel Fondo debbano confluire le risorse destinate, ai sensi della legislazione vigente, alle riduzioni tariffarie per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;

all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), appare necessario precisare che la prevista destinazione al predetto Fondo di una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, è quella di cui alla lettera *b*) del primo periodo del comma 160 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 e riguarda il triennio 2016-2018, provvedendo conseguentemente, da un lato, a novellare in tal senso la citata lettera *b*) del comma 160, anziché disporre la soppressione, come invece previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente provvedimento, dall'altro, a sopprimere il successivo comma 2 del medesimo articolo 5, il cui contenuto non risulta coerente con la novella dianzi proposta;

appare necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), nonché la correlata novella all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotta dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, che prevedono che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia finanziato anche dalle risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, posto che tali risorse, dovendo essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della legislazione vigente, risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica e non possono pertanto essere destinate a nuove spese;

appare necessario precisare che le risorse derivanti dal gettito annuale del contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere destinate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

all'articolo 1, dopo il comma 3 appare necessario inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui;

all'articolo 2, comma 4, appare necessario precisare che la delega legislativa ivi conferita è volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale «del sistema pensionistico», prevedendo espressamente l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;

all'articolo 2, dopo il comma 6 appare necessario inserire una disposizione che preveda che all'attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, volta alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, si provveda nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e che dall'attuazione della delega di cui al menzionato comma 4, volta alla ridefinizione della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 2, comma 7, appare quindi necessario eliminare la previsione che contemplava l'eventualità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle predette deleghe legislative di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 2, prevedendo invece che la relazione tecnica allegata ai relativi schemi di decreto legislativo dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi;

ritenuto che, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innova-

zione dell'informazione sia ripartito tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, eliminando il riferimento alle quote di spettanza tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, prevedendo altresì che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo, in modo da evitare che confluiscono in economia risorse non impegnate nell'esercizio a causa del tardivo introito delle entrate che alimentano il Fondo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole:* della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:* dell'informazione, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* Al Fondo affluiscono annualmente *con le seguenti:* Nel Fondo confluiscono;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* comprese le risorse *inserire la seguente:* disponibili;

3) *alla lettera b) sostituire le parole:* comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4) alla lettera c), sostituire le parole da: in ragione d'anno fino alla fine della medesima lettera c) con le seguenti: in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

5) sopprimere la lettera d);

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme di cui al comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) sopprimere i commi 2 e 3.

All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, sostituire le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico e le parole: la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri con le seguenti: l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri;

2) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: incremento e le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico;

3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: 6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

4) al comma 7, sopprimere le parole: ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, di sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto LOSACCO (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché le proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Brescia 1.166 e 1.12, che sopprimono la previsione dell'articolo 1 relativa alle modalità di finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dal medesimo articolo 1, rinviando così implicitamente a successivi provvedimenti lo stanziamento delle risorse per il finanziamento del medesimo Fondo;

Borghesi 1.23, 1.24, volte ad incrementare la quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, destinata, dall'articolo 1, al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, senza contestualmente novellare l'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), che reca i limiti percentuali all'assegnazione delle risorse;

Pannarale 1.151, che è volta a prevedere che le risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano destinate al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sia pure nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), ponendosi con ciò in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione poste nel parere favorevole della Commissione;

Caparini 1.25, che è volta a prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, sia finanziato anche mediante una quota pari a tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento RAI, già incorporati nei tendenziali di finanza pubblica, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Lainati 1.168, la quale prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), siano annualmente destinate

all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale per un importo di almeno 50 milioni di euro, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica, sui pertinenti capitoli di bilancio risultano iscritti stanziamenti per un importo complessivo inferiore a quello sopra indicato;

Caparini 1.01, che prevede, tra l'altro, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo, nella forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun Ministero, senza specificare secondo quale modalità debba avvenire tale intervento e senza indicare le specifiche autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;

Pannarale 2.78, che è volta a prevedere che sugli schemi di decreti legislativi relativi alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, eliminando quindi la previsione secondo cui tali schemi debbano essere corredati di relazione tecnica e sui medesimi debba essere espresso anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Brescia 1.2, che è volta a sostituire l'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, a decorrere dal 31 dicembre 2016, la cessazione del sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici e, contestualmente, che i risparmi conseguenti a tale cessazione confluiscono in un Fondo finalizzato al finanziamento di *start up* innovative a carattere editoriale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine

agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Caparini 1.02, che è volta a ridurre ad un decimo le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 2.13, la quale è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Borghesi 2.48, volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avanzati, quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppano al contempo l'occupazione giovanile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Palmieri 2.66, che è volta ad estendere alle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, l'incentivazione fiscale prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), per gli

investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Brescia 2.72, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, la previsione della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 2.71, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Lainati 3.0157, identici Simonetti 3.01, Molea 3.070, Altieri 3.077, Vignali 3.0154, Fava 3.0152 e Bueno 3.0159, le quali sono volte a prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Brescia 2.90 la quale, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), prevedendo che la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vec-

chiaia anticipata, debba avvenire anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un collega che abbia meno di 35 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Simonetti 2.102, che, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), relativo al riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, eliminando la previsione di un limite massimo di 36 consiglieri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Borghesi 2.48, Palmieri 2.66, Borghesi 2.71 e Simonetti 2.102, sulle quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.22, 1.26 e 1.46 e Luigi Gallo 1.156. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.46, 1.151, 1.156, 1.166, 1.168, 2.13, 2.72, 2.78, 2.90, e sugli articoli

aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.01, 3.070, 3.077, 3.0152, 3.0154, 3.0157 e 3.0159, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti e sulle proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.**

**Nuovo testo C. 1435.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Rileva che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, circa l'articolo 1, recante modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi, anche con riferimento alla situazione attuale, la neutralità finanziaria del provvedimento, come asserito nel corso della XVI legislatura con riferimento alla proposta di legge C. 1320, di identico contenuto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta la necessità di attendere la predisposizione di un'apposita nota da parte della Ragioneria generale dello Stato, al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).**

**Nuovo testo C. 2953 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile. Ricorda che il provvedimento è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia, che ha altresì introdotto, dopo l'articolo 1, quattro articoli, non recanti norme di delega.

Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 1, che reca le norme di delega, segnala che il comma 6, non modificato dalla Commissione di merito, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. In base a tale norma, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri, possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che l'articolo 1 è altresì corredato, al comma 5, di una clausola di non onerosità riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, rileva che l'articolo in esame reca, al comma 5, una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché, al comma 6, il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Osserva che, stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. In tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto organizzativo e finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata. Rileva, infatti, che taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto del generale criterio di neutralità finanziaria, come definito ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, ciò anche con riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Osserva che ulteriori criteri di delega introdotti – finalizzati, in particolare, alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla modernizzazione di adempimenti amministrativi già svolti a legislazione vigente – pur potendo comportare risparmi di spesa nel lungo periodo, appaiono suscettibili di implicare spese per interventi di

adeguamento da realizzare nella fase di prima attuazione delle norme. Fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri di delega relativi all'adeguamento delle norme processuali in relazione all'introduzione del processo civile telematico e alla gestione, all'aggiornamento e al funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Pur essendo le predette norme corredate di specifiche clausole di invarianza, che si aggiungono a quella generale di cui al comma 5 nonché alla clausola di cui al comma 6, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a suffragare tale criterio di neutralità finanziaria.

Evidenzia che analogamente, con specifico riguardo alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei tribunali delle imprese e delle sezioni specializzate per la famiglia, la persona e i minori, il testo in esame, solo in parte modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, reca specifiche clausole di non onerosità per l'attuazione dei relativi criteri di delega. Osserva che la relazione tecnica precisa in proposito che le risorse disponibili a legislazione vigente consentiranno di dare attuazione alla disciplina in esame ed indica specifici stanziamenti riferiti ai capitoli interessati, che hanno peraltro subito modifiche in sede di aggiornamento delle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018. Alla luce di tali variazioni – alcune in aumento, come nel caso delle spese per acquisto di beni e servizi, altre in riduzione, come nel caso degli stipendi ed assegni fissi al personale di magistratura – ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l'idoneità delle attuali risorse finanziarie a dare attuazione ai predetti criteri di delega nell'ambito delle risorse già stanziate in bilancio.

Ritiene che andrebbe infine acquisita la valutazione del Governo in merito al coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dal comma 5, e quelle specifiche, riferite a taluni dei criteri di delega enunciati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del principio di delega concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in maniera conforme alla prassi contabile, precisando che dall'attuazione del predetto principio « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni « del presente articolo » e non « della presente legge ». Osserva che, in realtà, tale disposizione era coerente con l'impostazione originaria del disegno di legge, che consisteva del solo articolo 1 – recante delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona nonché per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale – al cui esercizio risulta per l'appunto funzionale la previsione della suddetta clausola di invarianza. Tale coerenza, per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito (articoli da 1-*bis* a 1-*quinqüies*), che si collocano al di fuori della delega di cui all'articolo 1 e rivestono carattere essenzialmente ordinamentale o procedurale, è ora invece venuta meno. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito, infine, all'articolo 1-*quater*, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame hanno in parte carattere procedurale e, in parte, si limitano a definire le modalità di ripartizione tra gli uffici giudiziari di importi già destinati a finalità di spesa, in base alla legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.**

**C. 2981 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al Trattato di estradizione e alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, sono a carico dello Stato richiedente, né, per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva (articolo 19, paragrafo 2), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo. In merito al Trattato di assi-

stenza giudiziaria, evidenzia, altresì, che talune fattispecie, che sembrano potenzialmente onerose, non vengono considerate dalla relazione tecnica; si riferisce, in particolare, alle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale oggetto di assistenza (articolo 12) e alle attività di cooperazione in materia di polizia concernenti l'istituzione di squadre comuni di investigazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e le attività di indagine svolte anche sotto copertura, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d). Al riguardo, pur considerando quanto affermato dal Governo con riferimento a precedenti, analoghi provvedimenti, appare necessario acquisire conferma che le suddette attività possano essere effettuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sempre riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, osserva che la relazione tecnica ipotizza che potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per il trasferimento temporaneo in Italia otto detenuti. Poiché questa ipotesi concorre – insieme con altri elementi indicati dalla stessa relazione tecnica – alla quantificazione dell'onere complessivo per i viaggi dei detenuti e dei loro accompagnatori, andrebbero precisati i criteri posti alla base di detta stima, al fine di valutarne l'effettiva prudenzialità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2015 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017, mentre la copertura degli oneri relativi all'anno 2016 e successivi dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2016-2018. Fa presente che rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità

2015, di prevedere la decorrenza degli oneri ascritti al provvedimento dall'anno 2016, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2016-2018. Su tale aspetto reputa pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica. Con riferimento al medesimo comma 1, segnala tuttavia l'opportunità di integrare la formulazione specificando che gli oneri previsti a decorrere dall'anno 2015, tanto quelli valutati, quanto quelli autorizzati, siano annuali. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reputa opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, considera necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente

disegno di legge di ratifica. Segnala che, conseguentemente, risulta necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017.

Assicura che le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2981 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente disegno di legge di ratifica;

appare conseguentemente necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017;

le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura,

ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a)*, e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**Nuovo testo unificato C. 75 e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente finora svolto presso la X Commissione, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti finalità e soggetti della filiera del commercio equo e solidale, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti connessi all'applicazione alle cooperative ed alle associazioni del commercio equo e solidale di normative già in vigore, richiamate dal testo in esame, che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se siano configurabili effetti di gettito per effetto dell'applicazione delle predette agevolazioni nei confronti di una più ampia platea di soggetti rispetto a quelli che attualmente già usufruiscono, in qualità di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei medesimi benefici.

Quanto agli enti rappresentativi e di promozione di cui agli articoli 4 e 5, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che detti Enti siano esclusivamente finanziati con contributi a carico degli iscritti.

In merito agli articoli 6, 7 e 17, riguardanti l'Elenco nazionale e la Commissione per il commercio equo e solidale, pur prendendo atto che la norma prevede che il mandato della Commissione sia svolto a titolo gratuito, ritiene che andrebbe esplicitamente esclusa per i membri della Commissione medesima la corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese – comunque denominati – in relazione alla loro partecipazione alle attività previste. Ciò anche con riferimento alla partecipazione alle attività della Commissione del componente qualificato come « esperto ». Andrebbero altresì esclusi oneri connessi allo svolgimento delle funzioni della Commissione e alla tenuta dell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6.

Riguardo all'articolo 8, in materia di mutuo riconoscimento, reputa opportune precisazioni in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione dei benefici previsti dalle norme in esame per gli enti stabiliti nello Stato italiano a quelli stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 9, riguardante la tutela dei marchi e norme sull'etichettatura, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito giudica utile una conferma.

A proposito dell'articolo 10, concernente interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, osserva che le disposizioni in esame pongono in capo a Stato e regioni una serie di adempimenti, potenzialmente onerosi e non configurati come meramente discrezionali. Segnala che non è inoltre espressamente previsto

che gli adempimenti in questione siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo circa la sostenibilità delle iniziative e degli adempimenti in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla vigente legislazione. Con specifico riferimento alla concessione di contributi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'erogazione dei predetti benefici sia disposta nei limiti delle risorse già stanziare per finalità analoghe in base alla vigente normativa.

Con riferimento all'articolo 11 e agli articoli 15 e 16, riguardanti il sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e il Fondo per il commercio equo e solidale, evidenzia che l'onere derivante dai rimborsi alle amministrazioni interessate dei maggiori costi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 15, che presenta una dotazione finanziaria limitata all'esercizio 2016. Peraltro la disciplina dettata dall'articolo 11 e i prevedibili tempi di realizzazione e aggiudicazione delle gare di appalto per la fornitura dei prodotti lasciano presumere che la proiezione temporale degli oneri possa andare oltre l'esercizio 2016. Inoltre, pur essendo prevista una percentuale massima di rimborso, pari al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti, il testo non individua espressamente i criteri per l'assegnazione delle risorse nei casi in cui l'entità complessiva dei predetti maggiori costi superi la dotazione del Fondo medesimo. In merito ai predetti profili reputa necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo. Infine, rileva che nelle ipotesi in cui la dotazione del Fondo dovesse rivelarsi insufficiente a soddisfare integralmente le richieste di rimborso, gli eventuali maggiori costi per l'acquisto dei prodotti in questione ricadrebbero, per la parte non oggetto di rimborso, sulle amministrazioni interessate. Pur essendo le iniziative di promozione in questione con-

figurate come facoltative per le predette amministrazioni, ritiene che andrebbe esclusa l'eventualità un aggravio complessivo di spesa per la pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16 reca l'integrale copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il commercio equo e solidale, di cui all'articolo 15. In proposito, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità.

Circa l'articolo 12, concernente la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, rileva che non sono definite le modalità di celebrazione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale né gli eventuali adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche per la celebrazione della stessa. In proposito, ritiene necessarie precisazioni, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 13, recante il regolamento di attuazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica necessaria una conferma – che la disciplina dettata dal regolamento possa trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine all'articolo 14 e all'articolo 17, comma 6, in materia di compiti delle regioni, con riferimento alla promozione, da parte delle regioni, delle buone pratiche del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 14, comma 1, osserva che tali disposizioni pongono in capo alle regioni adempimenti il cui carattere non appare discrezionale. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità degli adempimenti in que-

stione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a carico delle regioni dalla vigente normativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, che potrebbe essere ragionevolmente trasmessa alla Commissione nel termine di sette giorni.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito della deliberazione testé

assunta, sarà cura della presidenza della Commissione bilancio indirizzare una lettera al presidenza della X Commissione attività produttive, con la quale rappresentare l'esigenza di valutare l'adozione di eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentano alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, previo svolgimento dei necessari approfondimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alla luce dei contenuti della relazione tecnica che dovrebbe nel frattempo pervenire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali  
alle casse dei piccoli comuni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05916 l'On. Valiante, premesso che alcuni piccoli comuni lamentano per l'anno in corso ritardi nei trasferimenti statali, che precedentemente avvenivano entro il mese di febbraio e che sono fondamentali per l'operatività delle amministrazioni stesse, chiede quali iniziative si intendano assumere per garantirne al più presto l'erogazione.

Al riguardo, il Ministero dell'interno, amministrazione preposta alla gestione dei trasferimenti erariali agli enti locali, ha comunicato che l'acconto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 è stato erogato il 25 settembre scorso a tutti gli enti locali, in misura pari al 94,30 per cento.

Con riferimento al 2016, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 1, prevede la corresponsione di un acconto, entro il 31 marzo, in misura pari all'8 per cento delle risorse di riferimento in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna, risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

Tale acconto, per il corrente anno, verrà erogato con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

## ALLEGATO 2

**5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Comune di Camerota ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione del Consiglio n. 6 del 14 marzo 2013, approvando il relativo piano di riequilibrio finanziario, con deliberazione del Consiglio comunale del 12 maggio 2013, n. 15, corredata del prescritto parere del Revisore economico-contabile. Conseguentemente, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inviare tutta la documentazione, iniziale ed integrativa, sia alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che al Ministero dell'interno.

A conclusione dell'articolata e complessa istruttoria, prevista dagli articoli 243-bis, ter e quater del Testo Unico Enti Locali, svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Camerota è stato approvato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che nell'adunanza del 13 aprile 2015, con delibera n. 158, pur valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, ha stabilito l'osservanza di alcune prescrizioni e ha previsto il termine del 30 settembre 2015 per l'invio della prima relazione semestrale.

Il Ministero dell'interno ha precisato, inoltre, che il comune in questione, durante la procedura, non ha richiesto anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del T.U.E.L., in quanto risulta essersi avvalso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, e di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al fine di dimostrare la capacità finanziaria a rimborsare quanto dovuto a titolo di capitale e interessi e per comprovare la capacità ad effettuare il pagamento delle rate di ammortamento, con deliberazione consiliare del 14 agosto 2013, n. 30, è stata approvata una prima modifica al piano di riequilibrio – e la relativa anticipazione è stata poi perfezionata in data 22 luglio 2014 – mentre una successiva modifica è stata apportata con deliberazione consiliare del 14 ottobre 2014, n. 25, richiesta per il seguito dell'erogazione della seconda anticipazione.

Il Revisore ed il Sindaco del comune di Camerota hanno inviato, il 27 ottobre 2015, la richiesta relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio, con un valore complessivo stimato dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali pari a circa euro 8.000.000,00, di cui 5.650.000,00 derivanti da sentenze esecutive ed euro 2.350.000,00 rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 194 del TUEL «acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa».

Con riferimento alle presunte irregolarità nella procedura di assunzione del responsabile dell'Area amministrativa, il Ministero dell'interno, sulla base delle notizie acquisite dal Comune, tramite la

Prefettura di Salerno, ha precisato che lo statuto dell'ente locale, all'articolo 67, stabilisce che: « il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ».

Il Comune ha quindi conferito, inizialmente all'attuale responsabile del settore, incarico fiduciario nello *staff* del sindaco *pro-tempore*, ai sensi dell'articolo 90 del TUEL e di quanto stabilito nella normativa interna. Successivamente detto incarico è stato integrato e trasformato in contratto a tempo determinato di responsabile del

settore amministrativo (articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000), con scadenza nel 2017.

La deroga alla procedura concorsuale è stata motivata dal rispetto del principio di economicità, celerità del procedimento ed esigenze di interesse pubblico, ravvisabili nel garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa ed in un'ottica anche di riduzione delle spese, comportando tale assetto una riduzione all'interno dell'ente delle figure apicali e l'accorpamento dei servizi in un unico settore, quello amministrativo ed affari generali.

Si fa, inoltre, presente che in considerazione delle criticità evidenziate, compatibilmente con il programma annuale in corso di esecuzione, i Servizi Ispettivi di finanza pubblica valuteranno un eventuale inserimento dell'ispezione richiesta nelle future programmazioni.

ALLEGATO 3

**Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti (C. 3317 e abb.-A).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**



0929

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, 24 FEB. 2016

Prot. n. 15206  
Rif. prot. entrata n. 15197  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del

All' Ufficio Legislativo Economia  
e p.c. All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO:** AA. CC. 3317 e 3345 A - *"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria". Relazione tecnica*

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e pervenuta per le verifiche di competenza in data 24 febbraio 2016.

In proposito, tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 13998/2016, **la relazione tecnica negli attuali termini non può essere verificata positivamente.**

La verifica positiva della relazione tecnica è invece condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato:

- a) All'articolo 1, comma 1, sostituire parole *"della Presidenza del Consiglio dei ministri"* con le seguenti parole *"del Ministero dell'economia e delle finanze"*;
- b) All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
  - 1) all'alinnea sostituire le parole le parole *"Al Fondo affluiscono annualmente"* con le seguenti parole *"Nel Fondo confluiscono"*;
  - 2) alla lettera a) dopo le parole *"comprese le risorse"* inserire la seguente parola *"disponibili"*;

- 3) sostituire la lettera b) con la seguente lettera “b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”
  - 4) alla lettera c), dopo le parole “100 milioni di euro in ragione d'anno” inserire le seguenti parole: “per il periodo 2016-2018”;
  - 5) sopprimere la lettera d);
  - 6) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: “A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo”;
- c) All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente comma: “3. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.”
- d) All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: “3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui.”
- e) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Al comma 4, sostituire le parole: “sulle pensioni” con le seguenti parole: “del sistema pensionistico” e le parole: “la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri” con le seguenti parole: “l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri”;
  - 2) Al comma 5, lettera a), sostituire la parola “ridefinizione” con la seguente parola “incremento” e le parole “sulle pensioni” con le seguenti parole: “del sistema pensionistico”.
  - 3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: “6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
  - 4) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: “ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura”;
- f) All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Sostituire il comma 1, con il seguente comma: “1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) del comma 160 è sostituita dalla seguente lettera: “b) al

finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;”.

- 2) Al comma 2, sostituire parole *“della Presidenza del Consiglio dei ministri”* con le seguenti parole *“del Ministero dell'economia e delle finanze”*;
- 3) Sopprimere il comma 3;
- 4) dopo il comma 3, inserire il seguente comma: *“3-bis. Sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione di benefici già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1.”.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



**DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

Schema di disegno di legge recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti”*. A.C. n. 3317 - 3345

**PREMESSA SUI CONTENUTI DEL DDL**

Il provvedimento si pone l'obiettivo, da realizzare attraverso l'emanazione dei decreti legislativi, di ridefinire, in un quadro di regole coerente e semplificato, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici attraverso la previsione di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e alla loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento si articola in tre parti: l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; le deleghe al Governo per la revisione del sistema del sostegno pubblico all'editoria nonché per la ridefinizione dell'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti e la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; l'immediata operatività rispetto all'emanazione dei decreti legislativi, di alcune disposizioni che anticipano ALCUNI aspetti della riforma relativi alla disciplina dei contributi.

In sintesi:

Con l'**articolo 1** è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello

nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Al Fondo affluiscono annualmente:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza, o anche per misure di carattere "trasversale" di interesse comune, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Con l'articolo 2 sono esplicitate le materie oggetto delle deleghe al Governo per la riforma del sostegno al settore dell'editoria e sono enunciati gli specifici principi e criteri direttivi:

- parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, privilegiando le cooperative di giornalisti e gli enti senza fini di lucro; esclusione dei giornali organi di partito o di sindacato; esclusione degli editori facenti capo a gruppi o società quotate in borsa; mantenimento del finanziamento per le testate espressione delle minoranze linguistiche, per i giornali in lingua italiana editi e diffusi all'estero, alle pubblicazioni per non vedenti e quelle delle associazioni dei consumatori.
- ridefinizione dei requisiti di accesso al finanziamento e dei criteri di calcolo del contributo diretto; in particolare, per questo aspetto, la delega prevede il superamento dell'attuale distinzione tra testata nazionale e testata locale e una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, con una valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso. Nell'esercizio della delega si deve inoltre tener conto di limiti massimi al contributo sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento.

Per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti.

Nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l'ingresso agli outsiders mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

Con riferimento allo stadio finale della filiera, vale a dire il canale distributivo rappresentato dalle edicole, il Governo è delegato ad accompagnare il processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine; promuovendo, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e la rimozione degli ostacoli che attualmente limitano la possibilità di ampliare l'assortimento dei punti vendita all'intermediazione di altri beni e servizi; portando inoltre a completamento

l'informatizzazione delle strutture, con lo scopo di connettere i punti vendita e formare così una nuova rete integrata capillare sul territorio.

Tra gli altri criteri cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, vi è la previsione di iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole mediante agevolazioni e accordi con gli editori.

Infine il Governo viene delegato ad adottare misure di sostegno indiretto all'editoria, mediante la previsione di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, con particolare riguardo agli inserzionisti di micro, piccola e media dimensione e alle start up.

Il comma 4 dell'articolo 3, stabilisce ulteriori deleghe al Governo volte a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia e a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti dall'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
- b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia di formazione e di procedimento disciplinare; riduzione dell'attuale numero dei componenti ed adeguamento del relativo procedimento elettorale.

Con l'articolo 3 viene disposta l'applicazione anticipata rispetto, all'entrata in vigore dei decreti legislativi, di alcune disposizioni per il riordino dei contributi diretti, attraverso la modificazione/ soppressione di norme attualmente vigenti.

In sintesi, si prevede che diventi operativo il limite massimo al contributo in termini di incidenza percentuale del contributo stesso sul totale dei ricavi dell'impresa previsto tra i criteri direttivi della delega, già a partire dai contributi per l'anno 2015;

Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, viene rimossa la riserva del 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali no profit (imprese ex articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2015.

Vengono altresì dettate nuove disposizioni in materia procedimentale, che saranno operative già a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, aventi la finalità di rendere più snello il procedimento istruttorio, e più efficace la tempistica di liquidazione del contributo alle imprese.

Con il medesimo articolo vengono anche introdotte alcune modificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2017, riguardanti:

a) l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che prevede la possibilità, per le cooperative che subentrano al contratto di cessione in uso della testata ovvero che acquistino la testata beneficiaria dei contributi entro il 2011, di prescindere dal requisito temporale di anzianità dei cinque anni ai fini dell'ammissione al contributo. Tale abrogazione è motivata, da un lato, dalla circostanza che con la riforma il termine di anzianità è ridotto a due anni e quindi la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7-bis del d.l. n. 63 del 2012 ha meno ragione di essere, dall'altro, risponde all'esigenza di evitare che attraverso la costituzione della nuova impresa, subentrata nell'edizione della testata, come soggetto nuovo e del tutto distinto rispetto alla precedente impresa, possano in qualche modo essere eluse situazioni patologiche riguardanti la precedente impresa, con conseguente pregiudizio della possibilità di eventuali rivalse nei confronti della nuova impresa laddove venissero accertate ipotesi di indebita percezione dei contributi e quindi somme da recuperare da parte dell'amministrazione;

b) la definizione di prodotto editoriale da intendersi, in conformità a quanto sancito dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) nella sentenza n. 4665/2013, come prodotto identificativo dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nuove disposizioni per la vendita dei giornali concernenti l'applicazione del principio della parità di trattamento per i punti di vendita esclusivi; in particolare si limita la parità di trattamento alle sole pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione sul mercato, intendendo per pubblicazioni regolari quelle che hanno effettuato la registrazione in Tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e che recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.

L'articolo 5 reca infine le necessarie norme abrogative e modificative volte a coordinare il testo con la disciplina vigente.

#### **PROFILI TECNICI E FINANZIARI**

##### **Articolo 1**

L'unica disposizione del DDL che presenta un immediato rilievo finanziario ai fini delle verifiche sulle coperture e sui saldi di finanza pubblica è l'articolo 1, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, posto che gli altri articoli – come appena descritto – recano le deleghe al Governo e alcune disposizioni più immediatamente operative. Ed in entrambi gli ambiti, si tratta di disposizioni che comunque introducono criteri di maggiore selettività sia per quanto riguarda i requisiti di accesso ai contributi, sia per ciò che concerne gli elementi del relativo calcolo. In sostanza, le disposizioni del DDL tendono a ridurre ulteriormente il “fabbisogno” finanziario del sostegno pubblico all'editoria, valorizzando invece l'efficienza delle risorse e l'efficacia della spesa.

L'istituzione del Fondo è una misura di forte razionalizzazione dell'attuale assetto del sistema finanziario di sostegno pubblico all'editoria; sistema che già oggi, a legislazione vigente, annovera una serie di disposizioni che destinano in modo disorganico risorse pubbliche al settore dell'editoria, comprendendo sia l'editoria della carta stampata, sia quella dell'emittenza radio-televisiva.

L'istituzione del Fondo ha quindi due obiettivi essenziali:

- centralizzare verso un unico polo decisionale le risorse pubbliche attualmente destinate ai diversi comparti del settore editoriale;
- rafforzare la capacità del sostegno pubblico attraverso la canalizzazione di ulteriori risorse (lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2) comunque non estranee al settore (quota del canone RAI, sanzioni amministrative comminate dall'AGCOM, contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali).

Sotto il primo profilo, con la concentrazione delle risorse e la centralizzazione delle decisioni necessarie alla loro allocazione verso le finalità indicate dalla legge si intende acquisire un livello ottimale di razionalizzazione e di efficacia della spesa, eliminando gli attuali fenomeni di dispersione e/o di duplicazione di interventi; il raggiungimento dell'obiettivo implica che le decisioni relative al finanziamento delle varie misure di sostegno siano adottate attraverso il più stretto coordinamento delle amministrazioni interessate; per queste ragioni, il Fondo è istituito nello stato di previsione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che costituisce il livello decisionale istituzionalmente più appropriato per svolgere la funzione di coordinamento che è indispensabile per orientare nel modo più efficace e coerente l'utilizzo delle risorse destinate al settore.

Sotto il secondo profilo, si intende dare maggiore certezza e stabilità alle politiche di sostegno all'editoria, facendo affluire al Fondo sia le risorse attualmente destinate da disposizioni di settore per la stampa (per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Fondo per gli interventi per l'editoria - Capitoli MEF 2183 e 7448, Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria - capitolo MEF 2190) e per l'emittenza radio televisiva (capitoli MEF 3121 E 3125 dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico), sia canalizzando le altre risorse specificate alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2, del DDL;

- quota parte – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;
- le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ex art. 51, co. 1 e 2, della L. 177/2005;
- le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società (art. 73 del DPR 917/1986), a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

Al riguardo, per quanto riguarda le risorse allo stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riporta qui di seguito l'attuale situazione degli stanziamenti sui capitoli MEF che, a legislazione vigente, alimentano i capitoli del bilancio autonomo della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri per le specifiche politiche di sostegno all'editoria:

Stanziamento iniziale capitoli MEF	
Cap. 2183	euro 102.689.286
Cap. 7442	euro 8.684.190
Cap. 2190	euro 21.364.968

Variazione al bilancio di previsione a legislazione vigente			
	2016	2017	2018
Cap. 2183	Euro 97.358.286	Euro 99.310.264	Euro 97.730.273
Cap. 7442	Euro 8.423.190	Euro 8.397.987	Euro 8.397.987
Cap. 2190	Euro 20.723.968	---	---

Altre risorse "ordinarie" attualmente destinate al settore sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Capitolo 1501, finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici.

Per quanto riguarda le risorse stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, nello stato di previsione del bilancio del **Ministero per lo sviluppo economico**, occorre fare riferimento ai dati forniti dal predetto Dicastero, che ha trasmesso i seguenti elementi ai fini della redazione della presente Relazione Tecnica: per quanto riguarda le risorse, stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo

economico, i capitoli di riferimento sono il 3121 ed il 3125. Il capitolo 3125 (FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE), istituito ai sensi della legge di stabilità 2016, ha uno stanziamento, a legislazione vigente, così ripartito: 48.079.890 di euro per il 2016, 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018.

Il capitolo 3121 ha unicamente una rimanenza pari a 1.432.337 di euro rispetto all'originaria previsione delle risorse per i contributi di sostegno a radio e tv (oggi transitate nel nuovo 3125).

L'importo complessivo dei predetti capitoli, per l'anno 2016, è di 49,5 milioni di euro.

#### Articolo 2

Con l'articolo 2 sono definite le materie oggetto delle deleghe al Governo ed i relativi principi e criteri direttivi.

**E' opportuno chiarire che tutte le misure di sostegno delineate nelle deleghe al Governo devono trovare attuazione a carico e nei limiti degli stanziamenti del Fondo, che costituiscono il tetto di spesa annuale per le previste politiche di sostegno all'editoria della carta stampata e dell'emittenza radio televisiva, sia nelle forme del contributo diretto, sia in quelle degli incentivi e sostegni indiretti.** Su questo specifico punto, che assume particolare rilevanza ai fini della stima complessiva degli oneri indotti dal provvedimento, può valutarsi l'opportunità di **inserire un comma aggiuntivo**, nell'ambito dell'articolo 2, con il quale si disponga che all'attuazione dei decreti legislativi si provveda *“nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1”*.

In coerenza con l'enunciazione di tale vincolo, **andrebbe poi eliminata**, dall'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 2, l'ipotesi che fa riferimento a possibili nuovi o maggiori oneri.

All'art. 2, comma 4, si delega il Governo a rivedere la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti; i criteri per l'esercizio della delega sono enunciati al successivo comma 5, lettera a), ove si prescrive che si debba procedere a riallineare progressivamente la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) della legge n. 416 del 1981 ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di carattere generale, previsti a partire dalla legge n. 335 del 1995. Il superamento dei requisiti attualmente molto favorevoli per i professionisti (18 anni di

contributi e 58 anni di età anagrafica) sicuramente consentirà in prospettiva significativi risparmi per l'Erario che contribuisce ai prepensionamenti in via diretta.

Su questo punto, il competente Ministero del Lavoro osserva che la delega in questione risulta finalizzata a modificare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento di vecchiaia anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI e dipendenti di aziende in crisi (art. 37, comma 1, lettera b), della legge 416 del 1981) in direzione di un allineamento alla disciplina generale. Il che comporta un innalzamento dei requisiti pensionistici oggi richiesti a tale tipologia di lavoratori. Ciò premesso, il Ministero puntualizza che i trattamenti dei giornalisti sono liquidati dall'INPGI – ente previdenziale con personalità giuridica di diritto privato – ma che l'onere sostenuto per i trattamenti di pensione anticipata di cui alla citata lettera b) è posto a carico dello Stato, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 37. Pertanto, ad avviso del Dicastero la proposta è suscettibile di produrre risparmi per la finanza pubblica, peraltro non precisamente quantificabili sino alla stesura della nuova disciplina da emanare nell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda la parte della disposizione che concerne la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali ed ai prepensionamenti, il Ministero del Lavoro osserva che si tratta di una disposizione avente una valenza meramente procedurale, che non ha quindi effetti a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito dello stesso articolo 2, comma 4, è infine contenuta la delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Al successivo comma 5, lett. b), sono enunciati i criteri per l'esercizio della delega; si delega il Governo a intervenire su taluni aspetti ordinamentali, nessuno dei quali suscettibile di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e due dei quali – viceversa – potenzialmente virtuosi.

Si tratta, in particolare, del n. 2), che delega il Governo a rivedere il meccanismo dei ricorsi contro i provvedimenti del livello territoriale dell'Ordine, escludendo che al ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine possa cumularsi l'accesso alle vie legali

ordinarie. L'introduzione della regola "*electa una via non datur recursus ad alteram*" produrrà certamente uno sgravio degli uffici giudiziari e quindi un risparmio.

Nel n. 3 del medesimo comma 5, inoltre, si delega il Governo a ridurre il numero dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da 168 a 36, ciò che verosimilmente ridurrà l'indotto organizzativo e di spesa collaterale e produrrà un indiretto vantaggio per l'Erario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO



NEGATIVO

24 FEB. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



Tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 13998/2016, la verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato:

- a) All'articolo 1, comma 1, sostituire parole "*della Presidenza del Consiglio dei ministri*" con le seguenti parole "*del Ministero dell'economia e delle finanze*";
- b) All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
  - 1) all'alinea sostituire le parole le parole "*Al Fondo affluiscono annualmente*" con le seguenti parole "*Nel Fondo confluiscono*";
  - 2) alla lettera a) dopo le parole "*comprese le risorse*" inserire la seguente parola "*disponibili*";
  - 3) sostituire la lettera b) con la seguente lettera "*b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*"
  - 4) alla lettera c), dopo le parole "*100 milioni di euro in ragione d'anno*" inserire le seguenti parole: "*per il periodo 2016-2018*";
  - 5) sopprimere la lettera d);
  - 6) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: "*A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo*";
- c) All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente comma: "*3. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.*"

- d) All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui."
- e) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Al comma 4, sostituire le parole: "sulle pensioni" con le seguenti parole: "del sistema pensionistico" e le parole: "la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri" con le seguenti parole: "l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri";
  - 2) Al comma 5, lettera a), sostituire la parola "ridefinizione" con la seguente parola "incremento" e le parole "sulle pensioni" con le seguenti parole: "del sistema pensionistico".
  - 3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: "6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
  - 4) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura";
- f) All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Sostituire il comma 1, con il seguente comma: "1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) del comma 160 è sostituita dalla seguente lettera: "b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;"."
  - 2) Al comma 2, sostituire parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti parole "del Ministero dell'economia e delle finanze";
  - 3) Sopprimere il comma 3;
  - 4) dopo il comma 3, inserire il seguente comma: "3-bis. Sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione di benefici già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1. ".